



ISTRUZIONI APPLICATIVE

DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 22 MARZO 2011 - CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 210 DEL 9 SETTEMBRE 2011)



SOMMARIO

1. Definizioni.....	1
2. Risorse finanziarie destinate alla Garanzia	2
3. Soggetti richiedenti.....	3
4. Caratteristiche dei Portafogli e dei Finanziamenti.....	3
5. Modalità e termini di presentazione delle richieste di Garanzia	4
6. Procedura di assegnazione	5
7. Sottoscrizione della Convenzione	6
8. Commissione per spese di istruttoria	6
9. Periodo di Ramp-up e consolidamento del Portafoglio.....	6
10. Rilascio ed efficacia della Garanzia	7
11. Garanzia nel Periodo di Ramp-up	8
12. Modalità e limiti di intervento del Garante	9
13. Commissione di Garanzia.....	9
14. Commissione di copertura del Periodo di Ramp-up	10
15. Escussione e liquidazione della Garanzia.....	10
16. Cause di non operatività e decadenza dalla Garanzia	12
17. Recupero successivo alla liquidazione della perdita.....	12

1. Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti Istruzioni Applicative, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. **Comunicazione della Commissione:** indica la Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- b. **Comunicazione di Costituzione del Portafoglio:** indica la comunicazione del *Soggetto Assegnatario*, redatta secondo il modello allegato alla *Convenzione*, che deve essere trasmessa entro i 15 (quindici) giorni successivi alla chiusura del *Periodo di Ramp-up*. Nel caso in cui la *Garanzia* copra il *Periodo di Ramp-up*, la *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio* coincide con l'ultima *Comunicazione Periodica*;
- c. **Comunicazione Periodica:** indica la comunicazione del *Soggetto Assegnatario*, redatta secondo il modello allegato alla *Convenzione* e contenente i dati relativi all'andamento del *Portafoglio* durante il *Periodo di Ramp-up*, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 11.5;
- d. **Convenzione:** l'accordo, da sottoscrivere nei termini indicati nelle *Istruzioni Applicative*, per la regolamentazione dei rapporti tra il *Garante* e il *Soggetto assegnatario* successivamente all'assegnazione;
- e. **Data di Default:** indica la data della comunicazione a Banca d'Italia con la quale il *Soggetto assegnatario* segnala il verificarsi del primo evento (incaglio, sofferenza o esposizione ristrutturata che dia luogo a una perdita) che qualifica il *Finanziamento* come *Finanziamento in Default*;
- f. **Finanziamenti:** indica le concessioni di credito alle *Imprese agricole* effettuate da parte dei *Soggetti assegnatari*;
- g. **Finanziamento in Default:** indica il *Finanziamento* appostato dal *Soggetto assegnatario* a "incaglio", "sofferenza" o "esposizione ristrutturata che dia luogo a una perdita" secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B (Dati statistici – Regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni);
- h. **Fondo:** indica il *Fondo* destinato al rilascio delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni;
- i. **Garante:** indica la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.l., Società Unipersonale, in forma abbreviata SGFA;
- j. **Garanzia:** indica la garanzia di cui all'articolo 13 del Regolamento prestata in favore del *Soggetto assegnatario*, a fronte di *Portafogli di Finanziamenti* erogati alle *Imprese agricole*, a copertura di una quota delle prime perdite registrate sui *Portafogli medesimi*;
- k. **Imprese agricole:** indica le *Imprese agricole* di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- l. **Impresa in difficoltà:** indica le *Imprese agricole* che rientrano nella definizione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- m. **Istruzioni Applicative:** indica le presenti *Istruzioni Applicative* emanate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;
- n. **LGD (*loss given default*):** indica il tasso di perdita in caso di default;
- o. **PD:** indica la probabilità di default, ossia la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno;
- p. **Periodo di Ramp-up:** indica il periodo durante il quale dovrà essere costituito il *Portafoglio*;
- q. **Portafoglio:** indica un insieme di *Finanziamenti* verso le *Imprese agricole*, facenti capo ad un singolo *Soggetto assegnatario* ed aventi caratteristiche comuni secondo le specifiche definite dal *Garante*;
- r. **Punto di stacco e spessore:** indica rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *Tranche junior* e la *Tranche senior* e la percentuale data dal rapporto tra una determinata *Tranche* sul valore nominale del *Portafoglio*;
- s. **Regolamento:** indica il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2011, recante "*Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie*" a norma dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni;
- t. **Soggetto assegnatario:** indica i *Soggetti richiedenti* che risultino assegnatari all'esito della procedura di cui al successivo art. 6;
- u. **Soggetto richiedente:** indica i soggetti di cui all'art. 3;
- v. **Tranched cover:** indica l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del *Portafoglio* è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale;
- w. **Tranche junior:** indica, nella *Tranched cover*, la quota del *Portafoglio* che sopporta le prime perdite registrate sul medesimo *Portafoglio*;
- x. **Tranche senior:** indica, nella *Tranched cover*, la quota del *Portafoglio*, avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla *Tranche junior*, il cui rischio di credito rimane in capo al *Soggetto assegnatario*.

2. Risorse finanziarie destinate alla Garanzia

2.1 Il *Garante* può concedere la *Garanzia* di cui alle presenti *Istruzioni Applicative* fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate a valere sul *Fondo* pari a complessivi Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).


2.2 Gli impegni di garanzia assunti dal *Garante* ai sensi delle presenti *Istruzioni Applicative* sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza nei limiti e

secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2006.

3. Soggetti richiedenti

~~3.1 Possono essere ammessi alla Garanzia i seguenti soggetti:~~

- a. le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo Decreto Legislativo n. 385 del 1993, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti. Al riguardo si precisa che fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 si intendono gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico.

3.2 Ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i *Soggetti richiedenti* di cui al precedente art. 3.1 devono avere ottenuto autorizzazione di Banca d'Italia all'utilizzo di metodi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio del credito erogato alle *Imprese agricole*, ovvero rivolgersi, per la certificazione del rating, ad agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute da Banca d'Italia. 

3.3 Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 3.2, i soggetti di cui all'art. 3.1 possono accedere alla *Garanzia* determinando la *PD* da attribuire a ciascuna *Impresa agricola* destinataria di *Finanziamenti* da includere nel *Portafoglio* attraverso il modello di rating sviluppato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

4. Caratteristiche dei Portafogli e dei Finanziamenti

4.1 Ai fini dell'accesso alla *Garanzia* di cui alle presenti *Istruzioni Applicative*, l'ammontare di ogni *Portafoglio* non può essere inferiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) e superiore a Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).

4.2 I *Portafogli* devono essere costituiti da un insieme di *Finanziamenti* aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

- a. essere deliberati successivamente alla data di sottoscrizione della *Convenzione* di cui al successivo art. 7;
- b. avere tutti la medesima durata, compresa tra 36 e 120 mesi, e il medesimo piano di ammortamento. Resta inteso che la data di avvio del periodo di ammortamento deve essere successiva alla conclusione del *Periodo di Ramp-up* e la durata dell'operazione deve essere individuata considerando anche l'eventuale periodo di preammortamento decorrente dalla data di chiusura del *Periodo di Ramp-up*;

- c. avere un importo non superiore all'1% (uno per cento) dell'ammontare del *Portafoglio*, fermo restando il rispetto del limite di importo massimo garantibile di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola *Impresa agricola*. Nel caso di *Finanziamenti* cointestati, ai fini del computo del predetto limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), occorre tenere in considerazione, per ciascuna *Impresa agricola*-cointestataria, l'intero valore del *Finanziamento* cointestato;
- d. essere destinati alle attività di cui all'articolo 2135 c.c. e diretti a:
- i. la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
 - ii. interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
 - iii. la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
 - iv. l'acquisto di bestiame, di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- e. non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie;
- f. essere regolati a tassi inferiori rispetto a quelli praticati dal *Soggetto richiedente* per operazioni analoghe.
- 4.3 Le *Imprese agricole* beneficiarie dei *Finanziamenti* di cui al precedente comma 4.2 non devono essere *Imprese in difficoltà* e comunque non devono trovarsi in uno stato di difficoltà di pagamento e/o di squilibrio economico-finanziario. Il *Garante* e il *Soggetto assegnatario* individuano di comune accordo le modalità per la verifica del suddetto requisito.

5. Modalità e termini di presentazione delle richieste di Garanzia

- 5.1 Le richieste di *Garanzia*, redatte in lingua italiana secondo il modello da predisporre a cura del *Garante* e reso disponibile sul sito internet www.ismea.it, devono pervenire, a mezzo PEC, siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del *Soggetto richiedente* (o da soggetto munito dei necessari poteri).
- 5.2 In sede di presentazione della richiesta di *Garanzia*, i *Soggetti richiedenti* devono fornire le informazioni tecniche inerenti le attività di costruzione e gestione del *Portafoglio*. In particolare, la richiesta di *Garanzia* dovrà contenere, a pena di improcedibilità, le seguenti informazioni:
- a. l'ammontare del *Portafoglio* che si intende costruire;
 - b. le modalità e il termine massimo per la costruzione del *Portafoglio*;
 - c. le caratteristiche dei *Finanziamenti* (durata dell'ammortamento e del preammortamento, periodicità delle rate, garanzie contrattuali, *LGD*);
 - d. per ciascuna classe di *PD*, la percentuale di incidenza sul *Portafoglio*;
 - e. lo spessore della *Tranche junior*;
 - f. le condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo, applicate ai *Finanziamenti* in relazione a ciascuna classe di merito

credizio, evidenziando il miglioramento delle condizioni di tasso praticate all'*Impresa agricola* per effetto della presenza della *Garanzia*.

Nella richiesta di *Garanzia*, il *Soggetto richiedente* deve altresì indicare se intende avvalersi della possibilità di estendere la copertura della *Garanzia* al *Periodo di Ramp-up*.

5.3 I *Soggetti richiedenti*, in sede di presentazione della richiesta di *Garanzia*, si impegnano, in caso di assegnazione:

- a. a corrispondere la commissione per spese di istruttoria di cui all'art. 8, la commissione di garanzia di cui all'art. 13 e l'eventuale commissione di copertura del *Periodo di ramp-up* di cui all'art. 14, secondo i termini e le modalità di cui alle presenti *Istruzioni Applicative*;
- b. ad effettuare attività di promozione dell'intervento del *Garante*.

5.4 Sono improcedibili le richieste di *Garanzia*:

- a. trasmesse da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3 delle presenti *Istruzioni Applicative*;
- b. trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 5.1;
- c. non complete dei dati di cui al precedente art. 5.2 ovvero di quelli eventualmente richiesti dal *Garante* entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di *Garanzia*;
- d. nel caso di incapienza totale o parziale delle risorse finanziarie di cui all'art. 2.1. In tal caso il *Garante* provvede a dare comunicazione all'interessato e, nel caso in cui le risorse soddisfino in misura solo parziale la richiesta, al *Soggetto richiedente* è assegnato un termine di 7 (sette) giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta sempre rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

6. Procedura di assegnazione

6.1 Il *Garante*, stabilita la procedibilità della richiesta di *Garanzia*, avvia, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, l'istruttoria di merito delle richieste di *Garanzia*, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla *Garanzia* stabiliti nelle presenti *Istruzioni Applicative*.

6.2 In caso di esito positivo della verifica, il *Garante* assegna le risorse disponibili ai *Soggetti richiedenti* secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, dandone comunicazione agli interessati.

6.3 Nella comunicazione di cui al 6.2 il *Garante* indica:

- a. l'importo assegnato;
- b. l'ammontare della commissione per spese di istruttoria di cui al successivo art. 8 e le relative modalità di pagamento;
- c. l'ammontare della commissione di garanzia di cui al successivo art. 13 e le relative modalità di pagamento;
- d. nel caso di estensione della *Garanzia* al *Periodo di Ramp-up*, l'ammontare della commissione da corrispondere relativamente a tale periodo di cui al successivo art. 14.

7. Sottoscrizione della Convenzione

7.1 Il *Garante* e ciascun *Soggetto assegnatario*, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, procedono alla sottoscrizione della *Convenzione*.

7.2 La *Convenzione*, sulla base delle *Istruzioni Applicative*, individua almeno:

- a. le modalità di costruzione e gestione del *Portafoglio*;
- b. le caratteristiche dei *Finanziamenti*;
- c. i limiti, l'azionabilità, le cause di decadenza e/o non operatività della *Garanzia*;
- d. le procedure di recupero successive all'escussione della *Garanzia*;
- e. l'ammontare della commissione per spese di istruttoria di cui all'art. 8 e della commissione di garanzia di cui all'art. 13 nonché le relative modalità di pagamento;
- f. l'ammontare dell'eventuale commissione di copertura del *Periodo di Ramp-up* di cui al successivo art. 14 nonché le relative modalità di pagamento.

7.3 Qualora non si addivenga alla sottoscrizione della *Convenzione* entro il termine previsto, ovvero il *Soggetto assegnatario* formuli rinuncia formale, il *Garante* revoca l'assegnazione e provvede a nuova assegnazione tenuto conto delle richieste pervenute e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo la procedura di cui al precedente art. 6.

8. Commissione per spese di istruttoria

8.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della *Convenzione*, il *Soggetto assegnatario* corrisponde al *Garante* una commissione *una tantum*, per la copertura delle spese di istruttoria della richiesta di *Garanzia*, per un importo pari allo 0,02% dell'ammontare del *Portafoglio* indicato nella richiesta di accesso alla *Garanzia* e comunque non inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00). 15

8.2 La commissione per spese di istruttoria rimane acquisita al *Garante* a prescindere da eventuali vicende modificative e/o estintive che riguardino la *Convenzione*, nel caso in cui si verifichino cause di non operatività e/o di decadenza della *Garanzia*; nel caso in cui, al termine del *Periodo di Ramp-up*, l'ammontare del *Portafoglio* costituito risulti inferiore a quello indicato nella *Convenzione*, e anche nel caso in cui il *Soggetto assegnatario* perda il diritto al rimborso della perdita con riferimento al singolo *Finanziamento in Default* per il verificarsi delle ipotesi indicate all'art. 15.5.

9. Periodo di Ramp-up e consolidamento del Portafoglio

9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della *Convenzione*, il *Soggetto assegnatario* comunica la data di avvio del *Periodo di Ramp-up*.

9.2 I *Soggetti assegnatari*, in relazione ad ogni singolo *Finanziamento* da includere nel *Portafoglio* verificano, sotto la propria responsabilità, l'ammissibilità dell'*Impresa agricola* e del singolo *Finanziamento* alla *Garanzia* conformemente a quanto previsto nelle presenti *Istruzioni Applicative* e nella *Convenzione*.

9.3 Il *Periodo di Ramp-up* si chiude alla data di scadenza indicata nella *Convenzione* o, se precedente, alla data di raggiungimento dell'ammontare del *Portafoglio* previsto nella *Convenzione*. La durata del *Periodo di Ramp-up* non potrà comunque eccedere 540 (cinquecentoquaranta) giorni dalla sottoscrizione della *Convenzione*, fatta salva la possibilità per il *Garante* di concedere una proroga, non superiore a 180 (centottanta) giorni, in caso di motivata richiesta del *Soggetto assegnatario*.

9.4 Il *Soggetto assegnatario*, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla chiusura del *Periodo di Ramp-up*, trasmette al *Garante* la *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio* contenente i seguenti dati:

- a. la data di effettivo consolidamento del *Portafoglio*;
- b. l'ammontare complessivo del *Portafoglio*, la sua composizione in termini di classi di rischio, l'elenco dei *Finanziamenti* erogati;
- c. il punto di stacco e lo spessore della *Tranche junior*;
- d. le condizioni economiche applicate ai singoli *Finanziamenti* in relazione alla classe di merito, evidenziando il miglioramento delle condizioni di tasso praticate all'*Impresa agricola* per effetto della presenza della *Garanzia*;
- e. ogni eventuale ulteriore dato e/o informazione che sia indicato nella *Convenzione*.

9.5 Qualora il *Soggetto assegnatario* non raggiunga, entro il termine del *Periodo di Ramp-up*, l'ammontare complessivo del *Portafoglio* indicato nella *Convenzione*, la fase di costruzione del *Portafoglio* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei *Finanziamenti* effettivamente erogati alla predetta data.

9.6 Nell'ipotesi di cui all'art. 9.5, il *Soggetto assegnatario* è tenuto a corrispondere al *Garante* una penale pari all'1% (uno per cento) sulla differenza tra l'importo della *Tranche junior* indicato nella *Convenzione* e l'importo della *Tranche junior* determinato alla data di chiusura del *Periodo di Ramp-up* applicando le misure di copertura della *Garanzia* previste nella *Convenzione* all'ammontare del *Portafoglio* effettivamente costituito. Nel caso in cui l'ammontare del *Portafoglio* effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 4.1, la penale da corrispondere al *Garante* è pari al 5% (cinque per cento).

10. Rilascio ed efficacia della Garanzia

10.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, il *Garante* rilascia la *Garanzia*, secondo le modalità e i termini stabiliti nella *Convenzione*, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla *Comunicazione di costituzione del Portafoglio*.

La *Garanzia* ha effetto a far tempo dalla data di consolidamento del *Portafoglio*.

La *Garanzia* non opera nel *Periodo di Ramp-up* e non possono essere inclusi nel *Portafoglio* i *Finanziamenti* concessi a *Imprese agricole* che si siano rese inadempienti rispetto agli obblighi di pagamento, connessi agli stessi *Finanziamenti*, nel corso del *Periodo di Ramp-up*.

11. Garanzia nel Periodo di Ramp-up

- 11.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 5.2, il *Soggetto richiedente* può chiedere che la *Garanzia* sia estesa al *Periodo di Ramp-up*. In tale caso la *Garanzia* opera secondo i termini ed alle condizioni di cui al presente art. 11.
- 11.2 Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di avvio del *Periodo di Ramp-up*, il *Garante* rilascia la *Garanzia* secondo le modalità e i termini stabiliti nella *Convenzione*. La *Garanzia* rilasciata ha effetto a far tempo dalla data di valuta della prima erogazione di ciascun *Finanziamento* e copre le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare in ciascuno dei semestri costituenti il *Periodo di Ramp-up* nei limiti di cui al successivo art. 11.3.
- 11.3 Nel *Periodo di Ramp-up*, la *Garanzia* copre una quota non superiore all'80% della *Tranche junior* del *Portafoglio* costituito al termine di ciascun semestre decorrente dalla data di avvio del *Periodo di Ramp-up*, e nel limite massimo di copertura del 5% (cinque per cento) del predetto *Portafoglio*. L'eventuale perdita da liquidare in relazione al singolo *Finanziamento in Default* sarà quantificata secondo quanto previsto dall'art. 12.3.
- 11.4 Eventuali somme dovute dal *Garante* ai *Soggetti assegnatari* a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il limite massimo di copertura tempo per tempo determinato, sono liquidate alle successive scadenze semestrali purché il predetto limite si sia ampliato per effetto dell'incremento del *Portafoglio*. Nel caso in cui, al termine del *Periodo di Ramp-up*, residuino somme non liquidabili perché eccedenti il limite massimo di copertura determinato alla data di costituzione del *Portafoglio*, dette somme sono definitivamente non dovute dal *Garante* ai *Soggetti assegnatari*.
- 11.5 I *Soggetti assegnatari* trasmettono al *Garante*, entro 15 (quindici) giorni dal termine di ciascun semestre decorrente dalla data di avvio del *Periodo di Ramp-up*, secondo le modalità e nei termini previsti nella *Convenzione*, una *Comunicazione Periodica* contenente i seguenti dati:
- l'ammontare complessivo del *Portafoglio* al termine di ciascun semestre, la sua composizione in termini di classi di rischio, l'elenco dei *Finanziamenti* non inclusi nelle precedenti comunicazioni semestrali con specifica indicazione dell'importo erogato, nonché le eventuali ulteriori erogazioni di *Finanziamenti* già comunicati;
 - eventuali inadempimenti verificatisi nel corso del semestre, indicando se esistono prospettive di rientro ovvero si intende procedere all'escussione della *Garanzia* nei termini previsti;
 - il punto di stacco e lo spessore della *Tranche junior*;
 - le condizioni economiche applicate ai singoli *Finanziamenti* in relazione alla classe di merito, evidenziando il miglioramento delle condizioni di tasso praticate all'*Impresa agricola* per effetto della presenza della *Garanzia*;
 - ogni eventuale ulteriore dato e/o informazione che sia indicato nella *Convenzione*.
- 11.6 La *Comunicazione Periodica* afferente l'ultima fase del *Periodo di Ramp-up* coincide con la *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio* e deve contenere l'indicazione della data di effettivo consolidamento del *Portafoglio*. Qualora l'ultima fase del *Periodo di Ramp-up* abbia una durata inferiore a 6 (sei) mesi, la relativa *Comunicazione Periodica*

deve essere trasmessa entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di chiusura del *Periodo di Ramp-up*.

11.7 Il termine ultimo per la comunicazione dei *Finanziamenti* inclusi nel *Portafoglio* è quello previsto per la *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio*. Trascorso tale termine i *Finanziamenti* non inseriti nelle *Comunicazioni periodiche* né nella *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio* si intendono definitivamente non inclusi nel *Portafoglio* e pertanto non garantiti.

12. Modalità e limiti di intervento del Garante

- 12.1 L'intervento del *Garante* è attuato attraverso il rilascio della *Garanzia* a copertura di una quota non superiore all'80% della *Tranche junior* del *Portafoglio*.
- 12.2 La copertura di cui al comma 12.1 non può essere superiore al limite massimo pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare del *Portafoglio* effettivamente costituito.
- 12.3 Nel caso di default del singolo *Finanziamento* ricompreso nel *Portafoglio* garantito, il *Garante* copre, nella misura massima dell'80% e fino al raggiungimento del limite massimo di copertura, la perdita così determinata:
- debito residuo in linea capitale alla data dell'ultima rata interamente pagata, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto;
 - relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla data dell'ultima rata interamente pagata, decorrenti da tale ultima data alla *Data di Default*.
- 12.4 La *Garanzia*:
- è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 512;
 - è prestata solamente in favore del *Soggetto assegnatario* ed è escutibile solamente da questo ultimo ovvero da cessionario autorizzato;
 - è rilasciata con beneficio della divisione ex articolo 1947 c.c. ed in deroga all'articolo 1954 c.c..

13. Commissione di Garanzia

- 13.1 A fronte della *Garanzia* prestata dal *Garante*, il *Soggetto assegnatario* deve corrispondere una commissione di garanzia il cui importo deve essere indicato dal *Garante* nella comunicazione di assegnazione di cui al precedente art. 6. Il calcolo della commissione di garanzia rispetta le indicazioni della *Comunicazione della Commissione* per il rilascio di garanzie statali a condizioni di mercato, e tiene conto anche della copertura delle spese amministrative sostenute dal *Garante* per la gestione del *Portafoglio*.
- 13.2 Ai fini della determinazione dell'aliquota di garanzia da utilizzare per il calcolo della commissione di garanzia il *Garante* può avvalersi di soggetti esterni specializzati.
- 13.3 Fermo restando che la PD media ponderata del *Portafoglio* non può essere in ogni caso superiore alla PD media ponderata massima indicata nella *Convenzione*, qualora il *Portafoglio* effettivamente costituito non corrisponda a quanto ipotizzato nella richiesta

di *Garanzia* di cui all'art. 5, si provvederà al ricalcolo della commissione comunicata dal *Garante* nella comunicazione di assegnazione di cui all'art. 6, per riflettere la minore o maggiore rischiosità del *Portafoglio*. L'eventuale nuovo importo della commissione sarà comunicato dal *Garante* al *Soggetto assegnatario* entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della *Comunicazione di Costituzione del Portafoglio*.

13.4 L'importo complessivo della commissione di garanzia deve essere versato – a pena di decadenza dalla *Garanzia* – nei termini seguenti:

- a. nel caso in cui la *Garanzia* non copra il *Periodo di Ramp-up*, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione – da parte del *Soggetto assegnatario* – della comunicazione di rilascio della *Garanzia*;
- b. nel caso in cui la *Garanzia* sia estesa al *Periodo di Ramp-up*, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 13.3.

È fatta salva la possibilità di concordare forme di pagamento rateizzato della commissione di garanzia che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il *Garante*.

14. Commissione di copertura del Periodo di Ramp-up

14.1 Nel caso in cui la *Garanzia* sia estesa al *Periodo di Ramp-up*, oltre alla commissione di cui al precedente art. 13, il *Soggetto assegnatario* è tenuto a versare al *Garante* – a pena di decadenza dalla *Garanzia* – negli stessi termini previsti per l'invio delle *Comunicazioni Periodiche*, una commissione calcolata applicando l'aliquota di garanzia, come indicata dal *Garante* nella comunicazione di assegnazione di cui al precedente art. 6, all'importo complessivo dei *Finanziamenti* elencati in ciascuna *Comunicazione Periodica*.

15. Escussione e liquidazione della Garanzia

15.1 Salvo che non sia diversamente stabilito nella *Convenzione*, la richiesta di escussione della *Garanzia* deve essere inoltrata dal *Soggetto assegnatario* al *Garante* – secondo le modalità concordate nella *Convenzione* – entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla *Data di Default*.

15.2 A corredo della richiesta di escussione il *Soggetto assegnatario* deve trasmettere al *Garante* copia della costituzione in mora dell'*Impresa agricola* debitrice, e fornire documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di garantibilità del *Finanziamento in Default*. In particolare, salvo che non sia diversamente previsto nella *Convenzione*, il *Soggetto assegnatario* deve inoltrare:

- a. copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio alla data di sottoscrizione del contratto di *Finanziamento*, ovvero recante data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto alla data del contratto di *Finanziamento*;
- b. copia di documentazione attestante che l'*Impresa agricola* rientri nelle categorie ammissibili e che non sia *Impresa in difficoltà* alla data di sottoscrizione del contratto

di *Finanziamento*, ovvero recante data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto alla data del contratto di *Finanziamento*;

- c. copia della domanda di *Finanziamento*;
 - d. copia della delibera di concessione del *Finanziamento* e del contratto di *Finanziamento* nonché del piano di ammortamento, fornendo altresì indicazione sulle migliori condizioni economiche praticate all'*Impresa agricola* per effetto della *Garanzia*;
 - e. per le *Imprese agricole* tenute alla redazione del bilancio, copia degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) alla data di delibera del *Finanziamento*; nel caso di *Imprese agricole* non tenute alla redazione del bilancio, copia delle ultime 2 (due) dichiarazioni fiscali disponibili alla data di delibera del *Finanziamento*;
 - f. copia delle visure eseguite presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nei 30 (trenta) giorni precedenti la data di ciascuna erogazione del *Finanziamento* con annotazioni riferite ad un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni;
 - g. documentazione attestante l'effettiva destinazione delle somme erogate alle finalità indicate nel contratto di *Finanziamento*;
 - h. attestazione del rating attribuito all'*Impresa agricola* alla data di delibera del *Finanziamento*;
 - i. copia di documentazione attestante il passaggio in default della posizione.
- 15.3 È facoltà del *Garante* chiedere, per non più di due volte, ulteriori dati, chiarimenti e notizie in relazione alla documentazione di cui sopra, da far pervenire al *Garante* entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.
- 15.4 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di escussione ovvero degli ulteriori dati, chiarimenti e notizie di cui all'art. 15.3, il *Garante* delibera in merito alla richiesta stessa e, in caso di esito positivo, accredita al *Soggetto assegnatario* la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 12.3 con valuta giorno successivo a quello della deliberazione di liquidazione.
- 15.5 Il *Soggetto assegnatario* perde il diritto al rimborso della perdita accertata con riferimento al singolo *Finanziamento in Default* oggetto di richiesta di escussione nei casi di seguito elencati:
- a. mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 15.1 per la trasmissione della richiesta di escussione;
 - b. mancato invio della documentazione di cui all'art. 15.2 nonché mancato riscontro delle richieste di integrazione di cui all'art. 15.3;
 - c. qualora, dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della richiesta di escussione, il *Garante* accerti l'assenza di uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi di garantibilità di cui alle presenti *Istruzioni Applicative*;
 - d. qualora il *Finanziamento* non sia erogato nei termini e secondo le modalità comunicate all'atto della richiesta di *Garanzia* di cui al precedente art. 5.2;
 - e. qualora intervengano variazioni del piano ammortamento del *Finanziamento* successivamente al rilascio della *Garanzia* senza il preventivo consenso del *Garante*;

- f. in caso di cessione del debito afferente il *Finanziamento* effettuata in favore di soggetti diversi da *Imprese agricole* e in caso di accollo privato in favore di *Imprese agricole* appartenenti ad una classe di merito peggiorativa, fatti salvi i casi in cui la variazione della titolarità del debito avvenga per cause indipendenti dalla volontà delle parti;
 - g. in caso di cessione del credito afferente il *Finanziamento* senza il preventivo consenso del *Garante*;
 - h. nel caso in cui le risorse erogate non siano state utilizzate per le finalità indicate nel contratto di *Finanziamento*.
- 15.6 Nei casi di cui al precedente art. 15.5, fatta salva una diversa previsione all'interno della *Convenzione*, il valore del *Portafoglio* si riduce di un importo pari a quello corrispondente al *Finanziamento in Default* oggetto di richiesta di escussione, con conseguente e proporzionale riduzione del limite massimo di intervento di cui all'art. 12.2.

16. Cause di non operatività e decadenza dalla Garanzia

- 16.1 La *Garanzia* non opera in caso di mancato o tardato pagamento – anche parziale – della commissione di garanzia di cui all'art. 13 e/o della commissione di copertura del *Periodo di Ramp-up* di cui all'art. 14.
- 16.2 Il *Soggetto assegnatario* decade dalla *Garanzia*, con effetto retroattivo a far data dal consolidamento del *Portafoglio* ovvero, in caso di *Garanzia* estesa al *Periodo di Ramp-up*, dall'avvio del *Periodo di Ramp-up*:
- a. in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3.1 delle presenti *Istruzioni Applicative*;
 - b. in caso di cessione del *Portafoglio* senza il preventivo consenso del *Garante*.

17. Recupero successivo alla liquidazione della perdita

- 17.1 Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al *Soggetto assegnatario*, il *Garante* acquisisce il diritto di surrogarsi al *Soggetto assegnatario* e di rivalersi sull'*Impresa agricola* inadempiente.
- 17.2 Il *Garante* potrà conferire, al *Soggetto assegnatario* cui è stata liquidata la perdita, mandato di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio. La decisione deve essere comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.
- 17.3 Qualora il *Soggetto assegnatario* intenda accettare il mandato deve darne comunicazione al *Garante* entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento dell'incarico. In difetto, il mandato si intende non accettato.
- 17.4 In caso di accettazione del mandato da parte del *Soggetto assegnatario*, il *Garante* ha l'obbligo di concorrere – in proporzione alla quota di credito per la quale è stato azionato il recupero – insieme con il mandatario alle spese legali per il recupero del credito.
- 17.5 In ogni caso, il mandatario prima di intraprendere qualsivoglia attività – giudiziale e/o extra-giudiziale – nei confronti dell'*Impresa agricola* inadempiente finalizzata al recupero

del credito, dovrà concordare con il *Garante* la strategia da attuare. Ove le azioni esecutive attivate anche per conto del *Garante* risultino soddisfattive, il mandatario deve fornire al *Garante* un prospetto informativo sull'esito delle azioni con riguardo alle somme recuperate e alle spese legali sostenute in proporzione ai rispettivi crediti vantati nei confronti del debitore.

~~17.6 Le somme recuperate di spettanza del *Garante* dovranno essere allo stesso restituite con valuta lo stesso giorno dell'incasso da parte del mandatario.~~

~~17.7 Qualora, invece, il *Garante* voglia procedere direttamente nei confronti dell'*Impresa agricola* inadempiente, il *Soggetto assegnatario* deve fornire al *Garante* tutta la documentazione attinente il rapporto di credito necessaria a consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore. Inoltre, il *Soggetto assegnatario* è tenuto a curare gli adempimenti necessari per rendere opponibile a terzi l'avvenuta surrogazione ex art. 1203 c.c., ivi inclusa, se del caso, l'annotazione della surroga a margine della trascrizione ipotecaria.~~

17.8 Le *Convenzioni* stipulate tra il *Garante* e i *Soggetti assegnatari* possono disciplinare diverse modalità per il recupero coattivo delle somme liquidate a titolo di garanzia.